



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 2-2008
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

6

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4

Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

In relazione alla “giurisprudenza e legislazione penale” in questo numero si è ritenuto di dare spazio ad alcuni interventi giurisprudenziali in tema edifici di culto, maltrattamenti in famiglia e uso di sostanze stupefacenti. La prima delle sentenze pubblicate è apparsa rilevante in quanto, nel valutare se il reato compiuto all’interno di una sagrestia sia o meno connotato dall’aggravante dell’essere stato compiuto all’interno di un edificio di culto, ha sancito che la sagrestia «*in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto*», così contribuendo a delineare il concetto di “pertinenza” dell’edificio di culto che è tuttora fonte dibattito sia per la dottrina che per la giurisprudenza.

Del pari rilevante è apparsa la sentenza della Cassazione penale n. 20647/2008 che, in tema di maltrattamenti in famiglia (argomento già affrontato in questa sezione della rivista) ha sancito che «*Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprensendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”*».

Da ultimo si è dato spazio alla sentenza n. 28720/08 che in tema di uso di sostanze stupefacenti ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza resa dal Tribunale di Terni sul presupposto che «*Secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti della religione rastafariana, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come “erba meditativa”, come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che “l’erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone. Il semplicistico richiamo al dato ponderale della sostanza e la trascurata valutazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità comportamentali dell’imputato non è, pertanto, sufficiente ad integrare l’obbligo di motivazione, specie quando siano allegate dall’imputato circostanze specifiche quali, per l’appunto, l’appartenenza alla religione rastafariana*

Corte di Cassazione, Sez. penale V, 23 gennaio 2008, n. 3561

Edifici di culto - Sagrestia - Pertinenze - Furto - Danneggiamento - Luoghi di culto - Celebrazioni liturgiche - Circostanze aggravanti

La sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. A ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l'intero immobile e dunque, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.

FATTO

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 5.2.2007, riuniti i procedimenti n. 3244/01 e n. 7012/01, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui alle rispettive imputazioni, ritenuto più grave il fatto di cui alla sentenza 16.12.2003 (tentato furto di autoradio), ha rideterminato la pena in mesi 6 reclusione ed euro 100 multa.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze motivazionali. Quanto al primo reato, il [...] è stato ritenuto colpevole del danneggiamento della finestra di una sagrestia. Ebbene l'aggravante contestata non ricorre perché la sacrestia non è edificio di culto, ma pertinenza di un edificio di culto.

Quanto al secondo reato, era stato evidenziato già nei motivi di appello che, secondo le dichiarazioni della PO, oltre alla serratura dell'auto, era stata danneggiata anche la plancia nella quale era contenuto l'apparecchio radio e persino quest'ultimo. Dunque il [...] non doveva essere imputato di furto ma, anche in questo caso, del delitto di danneggiamento. Non ricorrendo pertanto in nessuno dei due casi l'aggravante contestata, entrambi i reati erano improcedibile per mancanza di querela.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che si stima equo determinare in euro 500.

La sentenza impugnata sottolinea, innanzitutto, che la sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. L'assunto, in quanto di palmare evidenza, va condiviso. A ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l'intero immobile e dunque, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.

Quanto ai secondi (e più grave) reato, la Corte pone in evidenza come il danneggiamento della serratura dell'auto e della plancia fossero strumentali all'impossessamento dell'autoradio. Il fatto che anche tale ultimo oggetto sia stato danneggiato dall'azione dell'imputato, non vale di per sé a far ritenere sussistente diverso reato (danneggia-

mento in luogo di tentato furto), atteso che la ricostruzione dell'animus del [...], come ineccepibilmente operata dal giudice del merito, evidenzia come l'intenzione dello stesso fosse quella di impadronirsi della res (accidentalmente danneggiata) e non di distruggerla o deteriorarla.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 22 maggio 2008, n. 20647

Maltrattamenti in famiglia - Violenze - Convivenza more uxorio - Copie di fatto - Legami di reciproca assistenza e protezione

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell'articolo 572 Codice Penale alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprensivo questa nozione anche la "famiglia di fatto". Una consolidata giurisprudenza della Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione

FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del 27 agosto 2007 con cui il G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A., gravemente indiziato del reato di cui all'articolo 572 Codice Penale., per avere sottoposto per anni la convivente, V., a continue violenze fisiche e morali.

Secondo i giudici del riesame gli elementi indiziari sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da quanto riferito dalla figlia minore e dalle lesioni refertate ai danni della stessa V.

L'esigenze cautelari sono state giustificate con la gravità dei fatti e con lo scopo di evitare possibili inquinamenti probatori, in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore.

2. L'indagato ha presentato un "ricorso in appello", che il Tribunale ha qualificato ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte.

In questo atto A., da un lato, chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dall'altro, contesta la sussistenza del reato di cui all'articolo 572 Codice Penale, assumendo che si è trattato di un singolo episodio e che nel caso di specie il reato di maltrattamenti non possa configurarsi nei confronti della V., in quanto semplice convivente.

DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente *more uxorio*. Infatti, il richiamo contenuto nell'articolo 572 Codice Penale alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per

strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprensivo questa nozione anche la “famiglia di fatto”.

Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (tra le tante, Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7 dicembre 1979, n. 4084, Segre).

Nella specie risulta l'esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto tra il A. e V., durata oltre dieci anni, dalla quale sono 'nate' due figlie, dando luogo ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall'articolo 572 Codice Penale.

5. Passando all'esame dell'altro motivo, deve escludersi l'insussistenza del reato per difetto del requisito della reiterazione delle condotte vessatorie.

L'ordinanza impugnata ha messo in chiara evidenza i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di subire da anni episodi di violenza fisica e psicologica da parte del A., sospesi solo da quando lo stesso è stato ristretto in carcere per altro reato, per poi riprendere immediatamente in occasione dell'ultimo permesso, fino all'episodio del 23 agosto 2007, quando vi è stato l'intervento dei Carabinieri, che hanno potuto constatare l'avvenuta aggressione ai danni della V.. Si tratta di dichiarazioni che hanno ricevuto conferma non solo da quanto hanno potuto accettare i Carabinieri, ma anche da R., figlia minorenne della coppia, che ha confermato l'episodio dell'ultima aggressione.

Sulla base di questi elementi deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto, allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi per la configurabilità del reato di maltrattamenti, avendo l'indagato posto in essere una condotta caratterizzata da continui e ripetuti fatti vessatori, concretizzatisi anche in vere e proprie aggressioni fisiche.

6. Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente sembra censurare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto il Tribunale ha fornito un'ampia ed articolata motivazione, mettendo in rilievo non solo la gravità dei fatti contestati al A., ma anche la sua "personalità trasgressiva e spiccatamente incline a commettere gravi reati di elevato allarme sociale", tendenza dimostrata dalla riportata condanna per il delitto di violenza sessuale ai danni di minorenne (artt. 81, 609-bis Codice Penale).

7. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del A. al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo stabilire in euro 1.000,00.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 94 comma -ter disp. att. Codice Penale.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

**Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 10 luglio 2008,
n. 28720**

Detenzione - Spaccio - Marijuana - Religione rastafariana - Appartenenza - Erba sacra

Secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti della religione rastafariana, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come "erba meditativa", come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che "la erba sacra" sia cresciuta sulla tomba di re Salomone. Il semplicistico richiamo al dato ponderale della sostanza e la trascurata valutazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità comportamentali dell'imputato non è, pertanto, sufficiente ad integrare l'obbligo di motivazione, specie quando siano allegate dall'imputato circostanze specifiche quali, per l'appunto, l'appartenenza alla religione rastafariana

FATTO

Sull'appello proposto da G. G. avverso la sentenza del Tribunale di Terni in comp. ne monocritica in data 23-9-2002 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 per illecita detenzione a fine di spaccio di marijuana e, concessegli le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 13-12-2004, aveva confermato il giudizio di I grado, ribadendo la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittigli, posto che, a prescindere dalla religione c.d. rastafariana di cui il G. si era dichiarato adepto, e, come tale aduso al consumo dello stupefacente, non era dato ritenere comprovato il possesso della droga per esclusivo uso personale, stante il dato ponderale della sostanza (gr. 7,300 da cui potevano riceversi 70 dosi droganti).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 co. I lett. e) c.p.p., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di assurta prova della finalità di spaccio, nonostante le dedotte ragioni di appartenenza a tale religione che, come comprovato dalla documentazione prodotta in merito, prevedeva per i suoi adepti l'uso quotidiano dell'"erba sacra" da consumare da soli fino a 10 grammi al giorno.

Di qui, secondo il ricorrente, la giustificazione del dato ponderale della sostanza da lui detenuta, con l'implicita conferma della destinazione al solo uso personale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto relativamente alla censura di non sufficiente motivazione in ordine alla dedotta finalità di detenzione della marijuana per esclusivo uso personale, anche considerando la religione di cui l'imputato si è dichiarato praticante.

Non sfugge infatti che, secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marjuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come “erba meditativa”, come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che “l’erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e da esso ne traggia la forza, come si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione.

Ciò posto, non sembra che i giudici della Corte territoriale perugina abbiano operato una logica ricostruzione del fatto in relazione proprio al comportamento dell’imputato all’atto dell’intervento dei verbalizzanti, pacifico essendo che fu proprio il G. a consegnare spontaneamente ai CC. una busta contenente la marjuana non preconfezionata in dosi ma sfusa (cfr. teste ...), precisando subito che il possesso di tale erba, prelevata da dietro il sedile della vettura in cui l’uomo era stato sorpreso a dormire in una piazzola di sosta, era da lui destinato ad esclusivo uso personale, secondo la pratica suggerita dalla religione rastafariana di cui si era detto adepto.

Il semplicistico richiamo al dato ponderale della sostanza e la trascurata valutazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità comportamentali dell’imputato, non sembra possano costituire, allo stato, un logico e motivato supporto all’esclusione dell’invocato uso esclusivamente personale di marijuana (a prescindere dall’errore materiale sul nome della sostanza di cui vi è traccia in sentenza impugnata), di guisa che s’impone una opportuna rivalutazione dell’intera vicenda ai fini di cui sopra, cui vorrà far fronte la Corte di Appello di Firenze, quale giudice di rinvio competente, previo annullamento dell’impugnata sentenza.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.